

Codice A1400A

D.D. 5 giugno 2020, n. 544

DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020. Approvazione dello schema di atto integrativo all'accordo attuativo approvato con DD. n. A14-401 del 4.05.2020 fra Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino, ASL TO3 e Compagnia di San Paolo per la realizzazione ed avvio dell'area sanitaria temporanea O.G.R., ai sensi dell'art. 4 D.L. 18/2020.



ATTO N. DD-A14 544

DEL 05/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020. Approvazione dello schema di atto integrativo all'accordo attuativo approvato con DD. n. A14-401 del 4.05.2020 fra Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino, ASL TO3 e Compagnia di San Paolo per la realizzazione ed avvio dell'area sanitaria temporanea O.G.R., ai sensi dell'art. 4 D.L. 18/2020.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020, modificato con successivi provvedimenti n. 27 del 6 marzo 2020 e n. 32 del 16 marzo 2020, è stata istituita l'Unità di Crisi, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R.

Il D.L. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, all'art. 4 “*Disciplina aree temporanee*” prevede che “*Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020*”.

Con DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020, la Giunta regionale ha approvato un accordo tra Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Comune di Torino e Società consortile per azioni O.G.R.-CRT per la realizzazione e l'avvio di un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso denominato Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.), ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18/2020, sottoscritto in data 7

aprile 2020.

Con DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020 è stata approvata una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, sottoscritta fra le parti in data 23.04.2020, per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale convenzione prevede - in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso il complesso O.G.R. - la disponibilità da parte della Compagnia a sostenere il progetto, assumendone direttamente i costi tramite accordi con i soggetti realizzatori, fino alla concorrenza massima di € 3000.000,00 (euro tremilioni/00).

Dato atto che l'Accordo approvato con DGR n. 2-1205 del 6.4.2020, nel definire gli impegni dei diversi Enti coinvolti nel progetto di realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea presso il complesso O.G.R., prevede che la Regione Piemonte - Direzione Protezione Civile attraverso il coordinamento dell'Unità di crisi, dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO3, nonché del Genio aeronautico, procede alle opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza ed all'assistenza.

Dato, altresì, atto che la DGR 2-1205/2020 demandava al Coordinamento dell'Unità di crisi - Commissario per l'emergenza Covid 19 - attraverso la Direzione Protezione civile e la Direzione Sanità, l'esecuzione degli adempimenti necessari per dare attuazione all'accordo.

Considerato che:

- con D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020, veniva approvata una bozza di accordo per disciplinare il rapporto fra le parti, con particolare riguardo ai rapporti fra gli Enti – Direzione regionale Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e ASL TO3 - preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea, e la Compagnia di San Paolo che ne assumerà direttamente i costi - assumendo gli obblighi finanziari ed intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c. - fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- l'Accordo attuativo di cui sopra è stato sottoscritto in data 5 maggio 2020 tra la Compagnia di San Paolo, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO 3;

Rilevato che la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO 3 - a seguito di un interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate - hanno evidenziato l'impossibilità per la Compagnia di San Paolo di eseguire direttamente il versamento dell'IVA, come previsto dall'art. 2 bis del richiamato Accordo, poiché lo stesso deve avvenire mediante modello F24 EP, proprio degli enti pubblici.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad una modifica dell'art. 2 bis dell'Accordo attuativo, approvato con D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020, nell'ambito di un accordo integrativo allo stesso, che verrà sottoscritto fra le parti, con cui si provvede alla ridefinizione della disciplina applicabile per effettuare il pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di pertinenza della Regione Piemonte, ASL Città di Torino, ASL TO3, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- vista la L.R. 23/2008;
- visto il D.L. 18/2020 convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020;;
- vista la DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020;
- vista la DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020;
- vista la D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020

determina

- di approvare lo schema di accordo integrativo, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che modifica l'art. 2 bis dell'accordo attuativo, approvato con D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020 e sottoscritto in data 5 maggio 2020 tra la Compagnia di San Paolo, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO3, per la disciplina, in attuazione della DGR n. 2-1205 del 6.4.2020, del rapporto fra gli Enti preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea ex art. 4 D.L. 18/2020 Officine Grandi Riparazioni O.G.R., e la Compagnia di San Paolo – che ne assumerà direttamente i costi, fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

SCHEMA ACCORDO INTEGRATIVO

Modifica dell'art. 2 bis) dell'Accordo attuativo approvato con DD. n. A14-401 del 4 maggio 2020

TRA

La REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE Sanità e Welfare, rappresentata dal Direttore Regionale pro tempore....., domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Regione, Piazza Castello n.1, 10122 Torino;

E

L'ASL Città di Torino, rappresentata dal direttore generale/commissario pro tempore....., domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'ASL Città di Torino, via san secondo n. 29, 10128 Torino

E

L'ASL TO3, rappresentata dal Direttore Generale/Commissario pro tempore....., domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'ASL TO3, via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO)

E

La COMPAGNIA DI SAN PAOLO (di seguito indicata anche come “la Compagnia”), iscritta al Registro delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino al n. 365 in persona del Segretario Generale, Dott....., domiciliato ai fini del presente atto presso la Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino.

PREMESSO CHE

- ✓ con DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020 è stata approvata una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, sottoscritta fra le parti in data 23.04.2020, per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale convenzione prevede - in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso il complesso O.G.R. - la disponibilità da parte della Compagnia a sostenere il progetto, assumendone direttamente i costi tramite accordi con i soggetti realizzatori, fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);

- ✓ con D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020, veniva approvata una bozza di accordo per disciplinare il rapporto fra le parti, con particolare riguardo ai rapporti fra gli Enti – Direzione regionale Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e ASL TO3 - preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea, e la Compagnia di San Paolo – che ne assumerà direttamente i costi intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c. - fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- ✓ l'Accordo attuativo di cui sopra è stato sottoscritto in data 5 maggio 2020 tra la Compagnia di San Paolo, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO 3;
- ✓ la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO 3 - a seguito di un interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate - hanno evidenziato l'impossibilità per la Compagnia di San Paolo di eseguire direttamente il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 2 bis del richiamato Accordo, poiché lo stesso deve avvenire mediante modello F24 EP, proprio degli enti pubblici;
- ✓ con DD. n... del..... si è , pertanto, provveduto all'approvazione di un atto integrativo all'accordo attuativo di cui all'alinea precedente allo scopo di modificare l'art. 2 bis dell'Accordo stesso, ridefinendo la disciplina applicabile per effettuare il pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di pertinenza della Regione Piemonte, ASL Città di Torino, ASL TO3, come di seguito indicato

SI CONVIENE CHE

Art. 1

L'art. 2 bis dell'Accordo attuativo, approvato con DD. n. A14-401 del 4 maggio 2020, viene sostituito come di seguito indicato:

“Art. 2 bis

La Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO3 provvederanno a effettuare il pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di propria pertinenza, in regime di “split payment” ex articolo 17- ter DPR Legge 633/1972 entro il 16 del mese successivo al pagamento della parte imponibile delle fatture ai fornitori effettuato dalla Compagnia di San Paolo (previo benestare di cui al punto precedente). Successivamente, la Regione Piemonte, la ASL Città di Torino e la ASL TO3 chiederanno il rimborso alla Compagnia di San Paolo dell'IVA versata, trasmettendo copia del versamento eseguito con F24 EP (p.c. anche alla Regione, se effettuato da ASL Città di Torino e ASL TO3)”.

Art. 2

1. La presente modifica è da considerarsi parte sostanziale dell'Accordo Attuativo approvato con DD. n. A14-401 del 4 maggio 2020.
2. Restano invariati tutti gli altri articoli dell'Accordo originale, fatta eccezione per quelli strettamente collegati alla variazione dell'art. 2 bis, se presenti.

Torino,

REGIONE PIEMONTE - Il Direttore Regionale

.....

(firmato digitalmente)

ASL Città di Torino - Il Direttore Generale/Commissario

Dott.....

(firmato digitalmente)

ASL TO3 - Il Direttore Generale/Commissario

Dott.....

(firmato digitalmente)

COMPAGNIA DI SAN PAOLO - Il Segretario Generale

Dott.....

(firmato digitalmente)